

Cass. pen. Sez. IV, Sent., 21-09-2017, n. 43465

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Presidente -

Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.C. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/02/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DI SALVO EMANUELE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il Proc. Gen. Dott. BALSAMO ANTONIO conclude per il rigetto.

Udito il difensore.

E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) SCIALLA MARIO del foro di ROMA in difesa di F.C. che si riporta ai motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

1. F.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, è stata dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per la

detenzione, a fini di spaccio, di grammi 394 di marijuana e di grammi 22 di hashish ed è stata, inoltre, confermata la pronuncia di condanna per il delitto di coltivazione di 20 piante di marijuana.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poichè la sentenza impugnata ha ribaltato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado senza confrontarsi con le argomentazioni formulate dal primo giudice ed anzi omettendo di considerare adeguatamente la patologia da cui l'imputato era affetto e che lo induceva a fare uso della sostanza stupefacente a fini terapeutici.

2.1. La pena applicata va rivisitata alla luce del dictum di Corte cost. n. 32 del 2014.

2.2. Può dubitarsi della legittimità costituzionale della L.Stup., art. 73, così come interpretato dal diritto vivente, al quale si è uniformata la pronuncia impugnata e secondo cui la condotta di coltivazione costituisce di per sè reato, a prescindere dalla finalità cui è preordinata. Infatti, laddove sia provata la finalità di uso esclusivamente personale della condotta di coltivazione, non vi può essere alcun pericolo di diffusione della sostanza e dunque alcuna offesa al bene protetto. La norma in esame si pone quindi in contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., comma 1.

2.3. La pronuncia, confermando la pena inflitta dal Tribunale per il reato di coltivazione, viola il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, così come modificato dalla L. n. 79 del 2014.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è infondata. In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che, come nel caso in disamina, riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone, in modo rigoroso, l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U., 12-7-2005, Mannino). Il giudice di primo grado aveva posto a base della pronuncia assolutoria l'asserto secondo il quale la detenzione dello stupefacente era finalizzata a scopi terapeutici, essendo l'imputato affetto da infezione da Hiv, epatite cronica ed herpes genitale ricorrente e quindi costretto all'assunzione abituale di farmaci, i cui effetti collaterali potevano essere attenuati dall'uso di marijuana e di hashish. La Corte d'appello ha analiticamente esaminato le risultanze probatorie in merito a questo specifico profilo, ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice. La Corte territoriale ha infatti evidenziato la rilevanza del dato ponderale, trattandosi di ben 416 gr, tra marijuana e hashish, da cui era possibile ricavare 1721 dosi singole medie: quantitativo senz'altro eccedente il fabbisogno di un consumatore di media levatura, che non aveva neppure la necessità di assicurarsi una scorta, coltivando personalmente la marijuana. Ed anzi la detenzione di un quantitativo così cospicuo esponeva la sostanza stessa ad un inaccettabile rischio di deperimento. A ciò si aggiungano - prosegue il giudice a quo - le modalità di confezionamento, essendo la marijuana in parte già suddivisa in dosi, confezionate tutte in sacchetti per fazzoletti di carta aventi lo stesso peso, di cui uno rinvenuto sulla persona dell'imputato, in modo inspiegabile nell'ottica di una destinazione ad uso personale e terapeutico. Si consideri infine la diversa tipologia della sostanza stupefacente detenuta (marijuana ed hashish).

Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U., 19-6-1996, Di Francesco, Rv. 205621). Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 304-1997, Dessimone, Rv. 207941).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Successivamente alla sentenza impugnata, che è stata emessa il 3-2-2014, la Corte costituzionale, con sentenza 12-2-2014, n. 32, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 - bis e art. 4 vicies ter, come conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, così rimuovendo le modifiche apportate, con le norme dichiarate illegittime, al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 13 e 14, e determinando il ripristino della normativa abrogata, in forza della quale le condotte inerenti alle sostanze di cui alla tabelle 1 e 3 erano punite con la reclusione da otto a venti anni e la multa da 25.822 a 258.228 Euro; le condotte inerenti alle sostanze stupefacenti di cui alla tabelle 2 e 4, come quelle relative al caso in esame, erano punite con la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.146 a 77.468 Euro. Come si vede, dunque, uno scenario normativo radicalmente nuovo, la cui profonda alterità rispetto a quello inerente all'epoca del commesso reato e dell'emanazione della sentenza impugnata impone una rivalutazione, da parte del giudice di merito, del trattamento sanzionatorio da applicarsi al caso in disamina.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre, in primo luogo, osservare come difetti il presupposto di fatto della questione di legittimità costituzionale prospettata, non risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che sia stata raggiunta la prova della finalità di consumo personale della condotta di coltivazione. Ed, anzi, va rilevato come tale prospettazione collida con quanto ritenuto dalla Corte d'appello circa la finalità di cessione a terzi del quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato. Ad ogni modo, la questione, già sollevata nei medesimi termini, è stata respinta dalla Corte costituzionale, la quale ha osservato come, nel caso della coltivazione, manchi il nesso di immediatezza con l'uso personale e ciò giustifichi un atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, per uso personale. Si tenga anche conto - ha precisato il giudice delle leggi - che, nel caso della coltivazione, non è apprezzabile ex ante, con sufficiente grado di certezza, la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo della coltivazione, sicchè anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta. Si consideri poi che l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili (Corte cost., sent. 247-1995, n. 360; ord. n. 109 del 2016). Le considerazioni del ricorrente sono inidonee ad infirmare la validità di quest'impianto argomentativo o comunque ad introdurre elementi di novità, tanto più che anche le Sezioni unite si sono espresse nel senso che la coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato indipendentemente dalla circostanza che il prodotto della coltivazione sia destinato o meno ad uso esclusivamente personale (Sez. U., n. 28605 del 24-4-2008), essendo irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la distinzione fra coltivazione tecnico -agricola e coltivazione domestica. La questione di legittimità costituzionale prospettata va pertanto dichiarata manifestamente infondata. Anche perchè, sotto il profilo dell'offensività, il giudice a quo, con

motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha evidenziato che si trattava di ben otto piantine, tutte dotate del potere drogante e idonee a produrre ulteriormente sostanza stupefacente, nel protrarsi dell'attività di coltivazione.

4. L'ultimo motivo di ricorso è fondato. La sentenza emanata è infatti antecedente alle modifiche apportate alla L. n. 79 del 2014, art. 73, comma 5. E' ben vero che il reato di coltivazione, in relazione al quale è stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità, è stato inquadrato come reato-satellite, nell'ambito della continuazione ravvisata dal giudice di secondo grado, in esito alla condanna per la detenzione di hashish e marijuana, e ha dunque perso la propria autonomia. Tuttavia, la diversità della cornice edittale introdotta dalla L. n. 79 del 2014, per il reato di cui alla L.Stup., art. 73, comma 5, che prevede oggi la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1032 a Euro 10.329., non può non rientrare nelle valutazioni del giudice di merito, anche in sede di quantificazione dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p.. Anche su questo punto si impone pertanto un pronunciamento rescindente.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia. Il ricorso va rigettato nel resto.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017